



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare**  
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 06/05/2020

Prot. 0002942

**Oggetto:** INAIL. Oscillazione per prevenzione. Modifiche Modello OT 23 per il 2021

L'INAIL ha apportato alcune modifiche, anche su richiesta della Confederazione, al modello di oscillazione del premio per prevenzione (OT 23) per il 2021, già predisposto precedentemente dall'Istituto. Tale strumento consente, com'è noto, una riduzione del tasso di premio per le aziende che attuano misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle obbligatorie.

Nell'inviare il nuovo modello integrato (**all.1**) e nel rinviare alla lettura dell'**all.2**, in cui l'Istituto evidenzia le modifiche apportate, si illustrano alcuni aspetti di particolare rilevanza per i settori rappresentati.

Sono stati aumentati i punteggi dei seguenti interventi:

**A-4.1** "L'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2020 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive", da 50 a 60 punti;

tutti quelli del **settore B** Prevenzione del rischio stradale, (ad eccezione degli interventi B-3 e B-7) ed in particolare dell'intervento B-2 "L'azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico", da 60 a 70 punti;

**C-4.1** "L'azienda ha realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare e muscolare", da 30 a 50 punti;

**C-5.1** "L'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori", da 40 a 50 punti;

**C-5.2** "L'azienda ha attuato un programma per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol", da 30 a 40 punti. Nel modulo è stato, altresì, esplicitato che il programma deve comprendere interventi svolti in aula da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, psicologo;

**D-2** "L'azienda ha attuato progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007", da 20 a 40 punti;

**E-15** "L'azienda ha adottato una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", da 30 a 40 punti.

E' stato integrato l'intervento **B-10** "L'azienda previene la guida in stato di ebbrezza da parte dei conducenti dei veicoli aziendali". L'INAIL ha specificato che può essere attuato, come proposto dalla Confederazione, anche utilizzando dispositivi di blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices"), 50 punti. L'INAIL ha inoltre chiarito che la rilevazione deve essere sistematica, per tutti i conducenti.

E' stato inserito il nuovo intervento **C-2.2** per la riduzione del rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, che prevede l'installazione di "sistemi di aspirazione dell'aria per la riduzione dell'esposizione ad agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro", con 60 punti.

E' stato riproposto l'intervento, già previsto in passato, **F-6** "L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito", con 40 punti.

Ricordiamo, inoltre, che per ottenere la riduzione del tasso di premio per prevenzione INAIL è necessario raggiungere il punteggio minimo di cento e che non è previsto alcun click day.

La riduzione è prevista nelle seguenti misure:

| <b>Lavoratori - anno del triennio della Pat</b> | <b>Riduzione %</b> |
|---|--------------------|
| Fino a 10                                       | 28,00%             |
| Da 10,01 a 50                                   | 18,00%             |
| Da 50,01 a 200                                  | 10,00%             |
| Oltre 200                                       | 5,00%              |

Per le imprese attive da meno di due anni lo sconto è pari all'8%.

Il Responsabile  
F.to Dott. Dott. Marco Abatecola

All.2

Rif: [Com. Prot.0002502 del 16.4.2020](#)

Decreto interministeriale 27.2.2019 - art.23 "Modalità per l'applicazione delle tariffe"